

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, SERVIZIO CIVILE

*Accordo di Programma interregionale triennale 2025-2027,
in attuazione dell'articolo 47 "Residenze" del D.M. 23 dicembre 2024 n. 463*

*Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenze individuali per artisti nei territori in materia
di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della legge regionale n. 15/2014, articolo 3,
comma 3, lettera a), per il triennio 2025-2027*

Art.1 Normativa e contesto di riferimento

Art.2 Obiettivi

Art. 3 Definizioni

Art.4 Soggetti beneficiari dei contributi

Art.5 Interventi ammissibili

Art.6 Spese ammissibili

Art.7 Copertura economica

Art.8 Contenuto della proposta progettuale

Art.9 Procedura di presentazione delle proposte progettuali - Prima istanza

Art.10 Istruttoria formale e cause di inammissibilità della Prima istanza

Art.11 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Art.12 Concessione di contributi per l'annualità 2026-2027

Art.13 Modalità di erogazione del contributo

Art.14 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

Art.15 Modalità di rendicontazione, riduzioni, deroghe, revoche e rinunce

**Art.16 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei
risultati conseguiti**

Art.17 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

**Art.18 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679**

Art.19 Regime di aiuto

Art.20 Informazioni sul procedimento

Art. 1 Normativa e contesto di riferimento

La Regione Lazio aderisce all'Accordo di programma interregionale triennale 2025-2027 con il Ministero della Cultura (di seguito MiC), previsto in attuazione dell'Intesa sancita il 18 dicembre 2024 dalla Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2025 n. 590 e sottoscritto il 15 luglio 2025, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera a) della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.

In attuazione dell'Accordo, la Regione Lazio intende selezionare un **numero massimo di 5 progetti di Residenze individuali di artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo (quattro dei quali per la linea d'intervento a) ed uno per la linea b) di cui al successivo articolo 5)** come definite nell'articolo 3 del presente avviso, che, per il triennio 2025-2027, beneficeranno del cofinanziamento regionale e statale, con le risorse assegnate dall'Accordo di Programma per l'annualità 2025, indicate all'articolo 7.

Il sostegno regionale ai suddetti interventi è concesso ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990.

Art. 2 Obiettivi

La Regione Lazio, nell'ambito della collaborazione inter-istituzionale tra il MiC le Regioni e le Province autonome per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 47 "Residenze" del D.M 23 dicembre 2024 n. 463. e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel periodo 2015-2024 di adesione alle precedenti Intese (in attuazione dell'art. 45 del DM 1.7.2014 prima e successivamente dell'art. 43 del DM 27.7.2017), si prefigge, per il triennio 2025/2027 i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano;
- b) qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi;
- c) favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio;
- d) consentire lo sviluppo di progetti di residenza "Artisti nei territori". Si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente avviso si intende per:

- a) **Residenza** un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.
- b) **Residenze per artisti nei territori** luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza.
- L'attività delle Residenze per Artisti nei territori non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione. I progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento devono costituire il fulcro del progetto e possono essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del progetto di residenza.

Inoltre, s'intende per:

- **Progetto di Residenza individuale per artisti nei territori** la proposta progettuale di residenza presentata da un soggetto singolo.
- **Prima istanza** la domanda di contributo presentata all'inizio del triennio di attuazione del presente avviso.
- **Istanza annuale** la domanda di contributo presentata nelle annualità 2026, 2027 del triennio di attuazione del presente avviso.

Art. 4 Soggetti beneficiari dei contributi

Possono essere ammessi alla selezione dei progetti di residenze individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo enti privati, incluse società e cooperative, **costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata da almeno tre anni** alla data di pubblicazione del presente avviso, obbligati per disposizione normativa, statutaria e/o di altra fonte, alla redazione di un

bilancio annuale, che non svolgono attività partitiche oppure realizzano iniziative politiche ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a. Essere **organismi professionali in possesso di partita IVA** che operano, compatibilmente con le previsioni statutarie, nel settore dello spettacolo dal vivo

a.bis Per le imprese, essere iscritti al registro delle imprese;

- b. Avere comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo.

Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere **un'esperienza almeno triennale di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito delle attività di residenza** (l'esperienza deve essere almeno triennale, ma può essere indicata anche quella pregressa all'ultimo triennio in quanto oggetto di valutazione) e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione.

La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico finanziaria in capo al richiedente.

- c. Dimostrare affidabilità e solidità economica.

L'insieme dei costi o delle uscite nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dal bilancio annuale, deve essere stato nel 2024 o nell'ultimo bilancio approvato dal soggetto richiedente **maggiore o uguale a € 100.000,00.**

Il soggetto deve aver adottato un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza.

- d. Disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della Regione Lazio.

I soggetti richiedenti devono altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità della sede, almeno per la durata del progetto triennale, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

- e. Disporre per tutta la durata del progetto triennale di una struttura organizzativa consolidata che preveda la **presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.**

- f. Dimostrare di avere, alla data di presentazione dell'istanza, la gestione diretta o con disponibilità documentata (comodato d'uso, convenzione, locazione od altro accordo formale) di:

- **almeno uno spazio teatrale attrezzato** (preferibilmente di proprietà di Ente Locale o altro Ente Pubblico) con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per almeno il periodo di durata del progetto triennale di residenza proposto e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
- spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

I requisiti della disponibilità della dotazione degli spazi non si applicano ex ante nel caso in cui si tratti di Enti locali o altri Enti Pubblici che mettono a disposizione gli stessi a seguito della selezione dei progetti. In tal caso il soggetto richiedente in fase di istanza dovrà

presentare una dichiarazione d'intenti dell'Ente locale/Pubblico, fornendo quindi l'atto formale di concessione ad eventuale esito positivo della selezione.

- g. Essere titolare di **posizione INPS** ex gestione ENPALS **da almeno tre anni**.
- h. Essere in regola con le contribuzioni fiscali, previdenziali, assicurative e con il rispetto e l'applicazione dei C.C.N.L.
- i. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
- j. Non essere destinatari, in proprio e/o nei confronti del legale rappresentante, di provvedimenti che comportano il divieto di ricevere contributi, sussidi o altre agevolazioni da parte della pubblica amministrazione, incluse la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le ipotesi di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.lgs 165 del 2001, la sanzione di cui al comma 1-bis dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000 e, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in materia di "antimafia", le situazioni ostative di cui all'art. 67 del medesimo decreto;
- k. Non essere stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, riciclaggio. L'esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia formalmente intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata.

Sono esclusi dal presente avviso:

- i progetti presentati in forma associata;
- i soggetti risultati vincitori dell'"Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale" per il biennio 2024-2026, pubblicato sul BURL n.58 del 18 luglio 2024;
- le bande musicali e i gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 15/2014;
- gli enti ed organismi finanziati direttamente dal bilancio della Regione Lazio per espressa disposizione di legge;
- i Teatri Nazionali, i Teatri di rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, così come definiti dal D.M. 23 dicembre 2024 n. 463.

L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei vincitori del presente avviso.

Art. 5 Interventi ammissibili

Gli enti di cui all'articolo 4 devono **presentare un progetto artistico a carattere triennale (2025-2027)** di residenze individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo così come definite all'articolo 3 del presente avviso, destinate ai comparti di teatro, musica, danza, circo contemporaneo, anche a carattere multidisciplinare tra gli stessi.

Il progetto triennale si deve sviluppare **per la prima annualità dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio al 31 marzo 2026, per la seconda annualità dal 1 aprile 2026 al 31 dicembre 2026 e per la terza annualità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027.**

Sono previste **due linee d'intervento**:

- a) progetti di residenza di spettacolo dal vivo da realizzare nei comuni del Lazio, ad esclusione di Roma Capitale;
- b) progetti di residenza di spettacolo dal vivo da realizzare nel territorio di Roma Capitale.

Il progetto deve sviluppare e proporre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente avviso e deve garantire, pena la non ammissione, i seguenti requisiti minimi:

- a) prevedere l'ospitalità in residenza di almeno **tre diversi artisti o compagini di artisti** per ciascuna annualità. Sono esclusi gli artisti appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto proponente.
- b) Prevedere per ciascun artista o compagine di artisti ospitati un periodo di **residenza non inferiore a 10 giorni**, anche non consecutivi, per ogni annualità; fanno eccezione le residenze di **esclusivo genere musicale** per le quali deve essere garantita una durata **minima di 5 giorni**.

Il progetto deve comunque garantire un numero complessivo minimo di 45 giornate, anche non consecutive, per ogni annualità.

- c) Ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, assicurare un **sostegno economico agli artisti** in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.
Prima dell'avvio di ogni residenza deve essere sottoscritto un **contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati** che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

Art. 6 Spese ammissibili

Il bilancio del progetto di residenza deve prevedere un costo complessivo **non inferiore a 35.000,00** euro per ciascuna annualità del triennio (2025-2027) e rispettare la struttura descritta di seguito, pena la non ammissione.

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa (direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, riferite all'arco temporale del programma), nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell'allegato E di cui agli articoli 8 e 12:

A) Quota destinata alla residenza degli artisti per un minimo del 65% delle spese ammissibili, articolate in:

- **Costi connessi alle attività di tutoraggio e formazione**
(Vanno indicati qui solo i costi relativi al personale assunto/non assunto che svolge attività di accompagnamento/tutoraggio degli artisti in residenza e altri costi direttamente connessi alle attività di tutoraggio e formazione degli artisti in residenza)
- **Compensi e retribuzioni (per un minimo 20% delle spese complessive ammissibili di progetto)**
(Vanno indicati qui solo i compensi e le retribuzioni degli artisti in residenza come da contratti stipulati)
- **Costi di ospitalità**
- (Costi riferiti, per esempio, ai viaggi, vitto, alloggio, e accoglienza degli artisti in residenza ecc.)
- **Costi tecnico-organizzativi**
(Costi relativi al personale assunto/non assunto impiegato nel supporto tecnico e organizzativo. Costi connessi a prestazioni di servizi tecnici (es. service audio, attrezzature ed impianti, montaggio, facchinaggio, trasporto, allestimenti, riprese e registrazioni audio/video ecc.)

B) Quota destinata alle azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione fino ad un massimo del 25% delle spese ammissibili articolate in:

- **Costi per attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza.**
(Compensi e ospitalità agli artisti ospitati all'interno della programmazione di spettacoli coerenti con il progetto di residenza, costi di allestimento degli spettacoli, diritti d'autore (es. diritti SIAE), costi relativi ad attività di formazione del pubblico coerenti con il progetto di residenza)
- **Costi di promozione e comunicazione.**
(costi web relativi alla promozione e comunicazione online (es. social network, advertising), costi per grafica, tipografia, pubblicità, affissioni, consulenze e servizi per promozione/ufficio stampa),

C) Quota destinata alle spese generali fino ad un massimo del 25% delle spese ammissibili:

- **Costi di gestione e tecnico-amministrativi**
(Per esempio: costi relativi alle utenze, costi per materiali di consumo; costi per servizi di consulenza fiscale, e per assicurazioni legati all'attività del progetto; costi relativi al personale assunto/non assunto con funzioni amministrative e di segreteria)

I rimborsi spese sono ammessi unicamente documentati nella modalità "a piè di lista", La nota di rimborso spese deve essere indirizzata al soggetto titolare del progetto e deve attestare l'importo del rimborso, i dati relativi al soggetto rimborsato, la causa e la data della spesa cui si riferisce il rimborso e la sua pertinenza al progetto. Alla nota di rimborso dovranno essere allegati i documenti contabili originali aventi valore probatorio della spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, ad esempio: biglietti treno, scontrini fiscali, ticket parcheggi, ricevute, pedaggi autostradali, ecc.); in caso di rimborso chilometrico le indennità non devono essere forfettarie ma necessariamente quantificate in base alla distanza percorsa (ad es. dalla residenza del percipiente al luogo della trasferta), tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.

Non sono comunque ammesse al contributo le seguenti tipologie di spesa:

- spese per acquisto di attrezzature, mobili, veicoli;
- interessi debitori;

- rate di mutuo o finanziamento, commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri meramente finanziari;
- spese di ammende, penali e per controversie legali;
- parcelle legali e notarili;
- IVA se recuperabile.
- Imposte e tasse

Per la prima annualità sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio al 31 marzo 2026, per la seconda annualità (2026) a partire dal 1 aprile 2026 al 31 dicembre 2026, per la terza annualità (2027) a partire dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

Art. 7 Copertura economica

Per l'annualità 2025, le risorse pubbliche a disposizione per gli interventi previsti dal presente avviso sono complessivamente pari ad € 169.200,00.

Le attività vengono cofinanziate MiC-Regione Lazio nella misura della copertura del disavanzo, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi ammissibili.

La quota parte regionale trova copertura per € 105.000,00 sul capitolo di Bilancio U0000G11954

La quota parte del MiC trova copertura per € 64.200,00 sul capitolo U000G11113.

Per ciascun progetto il contributo massimo concedibile è pari ad **€ 33.840,00**.

La dotazione finanziaria per le annualità 2026 e 2027 verrà individuata a seguito dell'approvazione delle rispettive leggi regionali di Bilancio, dei documenti di programmazione previsti dagli articoli 13 e 14 della l.r. n.15/2014 e della determinazione delle risorse a carico del MiC nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal D.Lgs. 118/2011. L'eventuale concessione di un contributo per le annualità 2026 e 2027 è quindi subordinata all'approvazione dei sopraindicati documenti e seguirà le modalità e le procedure previste dall'articolo 12.

Art. 8 Contenuto della proposta progettuale

Ciascun soggetto interessato potrà presentare, pena la non ammissione a valutazione di tutte le domande diverse dall'ultima regolarmente presentata, **un'unica domanda**, completa della seguente documentazione:

- a) Prima istanza (allegato A);
- b) scheda relativa al soggetto proponente (allegato B)
 - b.1) certificato aggiornato di attribuzione del codice fiscale dell'agenzia dell'entrate, dal quale risulti l'esatta corrispondenza della denominazione con quella del soggetto istante;
- c) scheda del progetto triennale 2025-2027 (allegato C);
- d) scheda del programma delle attività per l'annualità 2025 (allegato D);
- e) bilancio economico di previsione per l'annualità 2025 (allegato E);
- f) scheda relativa agli spazi teatrali, alla sede organizzativa, uffici e sala prove, foresterie e strutture di accoglienza (allegato F);
- g) copia dei documenti di disponibilità degli spazi di cui all'articolo 4, lettere d) ed f) del presente avviso; la documentazione relativa agli spazi teatrali dovrà includere anche una planimetria della struttura;

h) copia dell'atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, vigenti alla data di presentazione della domanda *(da rilasciare qualora non sia stata effettuata la dichiarazione che gli stessi siano depositati presso la struttura regionale competente)*, nonché copia della fonte (statutaria, di legge o altro) che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale.

i) copia del bilancio del 2024 o dell'ultimo bilancio approvato con verbale di approvazione degli organi preposti;

j) *curriculum* del soggetto proponente attestante l'esperienza pregressa nello svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza (l'esperienza deve essere almeno triennale, ma può essere indicata anche quella pregressa all'ultimo triennio in quanto oggetto di valutazione) nonché la partecipazione a rete di scouting e promozione.

Per ciascuna residenza il curriculum dovrà evidenziare suddividendoli per annualità: gli artisti e/o compagnie ospitate, il progetto realizzato in residenza, il periodo, il numero di giornate effettuate;

k) *curricula* in formato europeo delle figure professionali coinvolte a livello organizzativo/amministrativo, artistico e tecnico di cui all'art. 4 lettera e) del presente avviso, resi sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, con allegazione di copia di valido documento di identità.

l) *Curriculum/a* in formato europeo del/i tutor coinvolti per la prima annualità (2025) (figura di accompagnamento artistico degli artisti per ciascuna residenza) resi sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, con allegazione di copia di valido documento di identità;

m) copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall'imposta di bollo);

n) fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante *(salvo il caso di utilizzo di firma digitale qualificata o avanzata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 65 del D.lgs.82/2005, le quali esonerano dall'allegazione della fotocopia del documento d'identità)*;

La scheda del soggetto proponente, di cui alla precedente lettera b), deve indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata, come indicato all'articolo 14, per ogni comunicazione inerente il procedimento, inclusa la richiesta di eventuali regolarizzazioni ai sensi dell'articolo 10. E' quindi onere degli istanti garantire la corretta funzionalità di tale casella PEC, comunicando tempestivamente al responsabile del procedimento qualsiasi problema o variazione.

Art. 9 Procedura di presentazione delle proposte progettuali - Prima istanza

La domanda di contributo (prima istanza), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e completa della documentazione allegata di cui all'articolo 8, deve essere **inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: spettacolodalvivo@pec.regione.lazio.it**, indicando in oggetto "Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenze individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della legge regionale n. 15/2014, articolo 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2025-2027" **entro e non oltre le ore 23.59** del termine perentorio di **20 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, con le modalità meglio descritte di seguito.

La domanda e la documentazione allegata di cui all'articolo 8 devono essere compilate utilizzando gli appositi moduli allegati al presente avviso.

I documenti devono essere trasmessi in formato pdf (dimensioni complessive non superiori a 10 megabyte). Pertanto, ove fosse necessario suddividere la documentazione in più PEC, le medesime dovranno essere inviate in sequenza, comunque tutte entro e non oltre il termine finale suindicato, indicando nel corpo di ciascuna mail i numeri progressivi e totali degli invii effettuati (es. PEC 1 di 3, 2 di 3 etc...).

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, ove ricadente di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Fanno fede la data e l'orario di spedizione risultanti dal dettaglio del sistema della PEC regionale; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando od oltre il termine o ad indirizzo diversi da quelli sopra indicati rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Art. 10 Istruttoria formale e cause di inammissibilità della prima istanza

Con atto del Direttore Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- a) rientranti nei casi previsti dall'ultimo periodo dell'art. 9 (presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso);
- b) con istanza non sottoscritta dall'interessato;
- c) che presentino totale assenza di uno o più documenti indicati all'articolo 8 lettere a) c), d) ed e);
- d) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'articolo 4;
- e) presentate in forma associata o provenienti da un medesimo soggetto; in tal caso verrà valutata solo l'ultima regolarmente trasmessa in tempo utile;
- f) presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo 4;
- g) presentate da soggetti risultati vincitori dell'“Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale” per il biennio 2024-2026, pubblicato sul BURL n.58 del 18 luglio 2024;
- h) presentate da bande musicali, gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 15/2014;
- i) presentate da enti ed organismi finanziati direttamente dal bilancio regionale per espressa disposizione di legge;

- presentate da Teatri Nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Istituzioni Concertistico Orchestrali, Teatri di tradizione così come definiti dal D.M. 23 dicembre 2024 n. 463;
- j) inerenti progetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità indicati negli articoli 5 e 6 dell'avviso.

In ogni altra ipotesi di irregolarità documentale, l'Amministrazione procederà, ove necessario, ad assegnare all'interessato apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Le richieste di regolarizzazione suddette, saranno trasmesse al richiedente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi di quanto stabilito all'articolo 14.

Art. 11 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Le domande ammesse a valutazione saranno esaminate da una Commissione formata da un Dirigente della Direzione Regionale competente in materia di cultura con funzioni di presidente, due componenti esterni all'amministrazione esperti nel campo dello spettacolo dal vivo ed un funzionario della direzione regionale competente con funzioni di segretario. La Commissione è istituita successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande con Decreto del Direttore della Direzione Regionale competente in materia di cultura e dura in carica tre anni (2025-2027).

La Commissione procederà alla valutazione delle domande, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo per l'annualità 2025.

La Commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di **100 punti** così distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL SOGGETTO (tot. 30 punti)			
Elementi di valutazione	Punteggio complessivo	sottocriteri	Punti
Profilo qualitativo del soggetto proponente	30	Esperienza relativa allo svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza	20

		Esperienza di gestione di: a) progetti di interesse interregionale, nazionale, internazionale; b) progetti interdisciplinari/multidisciplinari; c) progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di scouting; d) progetti di formazione del pubblico	10
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (tot.70 punti)			
Coerenza, articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di residenza	23	Coerenza, articolazione e tipologia delle azioni progettuali	20
		Numero di residenze superiore al minimo ammissibile di n. 3 richiesto	3
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	7		
Curricula dei tutor	9		
Tipologia delle azioni svolte dai tutor e di azioni di curatela nei confronti dei progetti artistici	6		
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, candidatura spontanea, scelta diretta	2		
Incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto, oltre il minimo del 20% richiesto	4	Oltre il 20% e fino al 30%	1
		Oltre il 30% e fino al 40%	2
		Oltre il 40% e fino al 50%	3
		Oltre il 50%	4

Caratteristiche degli spazi a disposizione del progetto di residenza. Per la linea d'intervento di cui alla lettera b) dell'articolo 5) saranno favoriti i progetti realizzati nelle aree urbane disagiate di Roma Capitale (formalmente riconosciute)	4	
Qualità delle azioni di coinvolgimento delle comunità dei territori previste dal progetto	6	
Capacità di sviluppare azioni con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagnie in residenza nel contesto del sistema regionale, nazionale ed internazionale dello spettacolo dal vivo	7	
Collaborazioni previste dal progetto con operatori ed istituzioni del sistema culturale di altri settori (es. settore educativo, sociale, sanitario, imprenditoriale, artigianale)	2	

La valutazione del progetto tiene in considerazione il progetto triennale ed il programma annuale 2025.

Possono essere ammessi a contributo i progetti che conseguano una valutazione **di almeno 60 punti**.

In ogni caso il contributo pubblico non può essere superiore a € 33.840,00, non può superare l'80% dei costi ammissibili e non può in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

La commissione assegna i contributi fino a esaurimento delle risorse indicate all'articolo 7, secondo l'ordine di graduatoria e fermo restando il numero massimo di progetti ammissibili per ciascuna linea d'intervento di cui al punto successivo. All'ultimo soggetto finanziato il contributo è concesso solo ove pari a quello richiesto. In caso di parità di punteggio si procederà

all'assegnazione del contributo al soggetto che ha ottenuto il punteggio più alto sugli elementi di valutazione del progetto.

Possono essere ammessi a contributo:

- **n. 4 progetti relativi alla linea d'intervento a) di cui all'articolo 5;**
- **n. 1 progetto relativo alla linea d'intervento b) di cui all'articolo 5.**

Nel caso in cui per una delle linee d'intervento prevista all'articolo 5 le istanze ammissibili a contributo siano inferiori al numero sopra indicato, le relative risorse saranno assegnate all'altra linea d'intervento incrementando il numero degli interventi previsti.

Il Direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi assegnati, nonché l'assegnazione dei relativi contributi per l'annualità 2025, nell'ambito degli stanziamenti previsti.

L'elenco delle domande inammissibili e la graduatoria delle domande ammissibili saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Successivamente la struttura regionale competente invia ai soggetti ammessi a contributo una comunicazione che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale per l'accettazione del contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

Ai sensi del presente avviso non possono essere sostenuti progetti che beneficiano di un ulteriore contributo regionale ai sensi della legge regionale n.15/2014. Il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alla direzione regionale competente, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente avviso, con conseguente decadenza dal beneficio.

Art. 12 Concessione dei contributi per le annualità 2026, 2027

I soggetti già beneficiari di contributo per l'annualità 2025, possono presentare domanda per le annualità 2026, 2027 ove in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano mantenuto i requisiti previsti dall'articolo 4;
- siano stati ammessi ai benefici per l'annualità 2026, per le domande da presentare nell'annualità 2027;
- abbiano presentato il rendiconto dell'annualità precedente entro i termini stabiliti dall'articolo 15, e non siano incorsi in provvedimenti di decadenza e revoca o non abbiano espresso formale rinuncia al contributo assegnato, ai sensi del medesimo articolo.

La domanda deve essere presentata **contestualmente al rendiconto dell'annualità precedente**, entro le **ore 23:59 del 30 aprile 2026 per la seconda annualità (2026)**, entro le **ore 23:59 del 31 gennaio 2027 per la terza annualità (2027)** completa della seguente documentazione:

- c) istanza annuale (allegato A.1);

- d) scheda programma annuale di attività (allegato D);
- e) bilancio economico di previsione del programma annuale (allegato E);
- f) copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall'imposta di bollo);
- g) fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante *(salvo il caso di utilizzo di firma digitale qualificata o avanzata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 65 del D.lgs.82/2005, le quali esonerano dall'allegazione della fotocopia del documento d'identità)*;

Nel bilancio il contributo pubblico richiesto non può comunque superare l'importo concesso per l'annualità 2025, in ogni caso lo stesso, non può superare il 80% dei costi ammissibili, e in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

Il programma ed il bilancio annuali dovranno risultare coerenti con il progetto triennale e rispondenti ai massimali di cui all'articolo 11. Gli stessi dovranno, inoltre, garantire il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente avviso, pena la non ammissione.

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e completa della documentazione allegata sopraindicata deve essere **inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: spettacolodalvivo@pec.regione.lazio.it**, indicando in oggetto, oltre agli estremi dell'avviso pubblico di seguito riportati "Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di individuali residenze per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della legge regionale n.15/2014, articolo 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2025-2027", l'annualità di riferimento dell'istanza presentata.

In merito alla presentazione della domanda si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 9 del presente Avviso.

Con atto del Direttore Regionale competente in materia di cultura, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- a) rientranti nei casi previsti dall'ultimo periodo dell'art. 9 (presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso);
- b) con istanza non sottoscritta dall'interessato;
- c) che presentino totale assenza di uno o più documenti indicati al presente articolo lettere c), d), e);
- d) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati nel primo periodo del presente articolo;
- e) inerenti programmi e bilanci annuali privi dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente avviso.

In ogni altra ipotesi di irregolarità documentale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente avviso.

Ai fini dell'eventuale concessione del contributo per le annualità 2026 e 2027 l'Amministrazione procede come segue.

La Direzione regionale competente in materia di cultura, una volta definite le risorse effettivamente disponibili per le attività dell'annualità di riferimento ai sensi dell'articolo 7, sottopone all'esame della Commissione di cui all'articolo 11, le domande ammesse a valutazione.

La commissione procede alla valutazione del programma annuale in base alla sua coerenza con il progetto triennale. Sono ammessi a contributo solo i programmi valutati coerenti, per i quali la Commissione propone il relativo contributo per l'annualità di riferimento.

Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di cultura, con successivo provvedimento approva l'elenco dei progetti ammessi e l'assegnazione dei relativi contributi per le annualità di riferimento, nell'ambito degli stanziamenti previsti.

Non può essere concesso il contributo ai soggetti che prima dell'approvazione del provvedimento suindicato, siano incorsi in revoca o decadenza integrale del contributo assegnato nell'annualità precedente.

Gli elenchi delle domande inammissibili e dei progetti ammessi con l'assegnazione dei relativi contributi per le annualità di riferimento saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Successivamente la struttura regionale competente invia ai soggetti ammessi a contributo una comunicazione che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale per l'accettazione del contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

Ai sensi del presente avviso non possono essere sostenuti progetti che beneficiano di un ulteriore contributo regionale ai sensi della legge regionale n. 15/2014. Il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alle direzioni regionali competenti per materia, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente avviso, con conseguente revoca dello stesso.

Art. 13 Modalità di erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi avviene in due tranches:

A) I tranches del contributo annuale: compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di:

- a.1 presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione, rilasciata da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti Organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema; i costi sostenuti per la suddetta fideiussione possono essere inclusi nel bilancio di progetto nella quota destinata alle spese generali.
- a.2 presentazione del cronoprogramma definitivo del programma annuale di residenza;
- a.3 presentazione di attestazione bancaria dell'IBAN dell'organismo beneficiario (disponibile anche nei servizi di banca multicanale e App mobile banking);
- a.4 verifica della Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo.

B) Il tranche del contributo annuale: a saldo e a conclusione dei rispettivi programmi annuali di attività, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti ed a seguito di:

b.1 presentazione di una dettagliata relazione sull'attività svolta, nonché del relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa e pagamento e di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica a dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto;

b.2 presentazione di copia dei contratti sottoscritti tra soggetto ospitante e artisti ospitati contenente gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l'articolazione dei tempi di svolgimento;

b.4 presentazione di certificato di Agibilità INPS ex ENPALS per i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione;

b. 5 verifica della Regolarità Contributiva (DURC).

In ogni caso l'erogazione delle somme a saldo avverrà a completamento delle procedure previste dall'Accordo di Programma 2025-2027 necessarie al trasferimento alla Regione da parte del MiC delle risorse previste e ad esito positivo delle verifiche svolte dall'Amministrazione e dal MiC in merito alla documentazione presentata per l'annualità di riferimento.

Art. 14 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Con la firma apposta in calce all'Istanza il richiedente autorizza l'Amministrazione a trasmettere all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicata nella sezione anagrafica della scheda del soggetto proponente allegata all'istanza, le comunicazioni inerenti il procedimento. E' pertanto onere dell'istante garantire la funzionalità della suddetta casella di posta elettronica certificata, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione o problema.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il **31 marzo del 2026 per la prima annualità, entro il 31 dicembre 2026 per la seconda annualità ed entro il 31 dicembre 2027 per la terza annualità.**

Art. 15 Modalità di rendicontazione, riduzioni, decadenze, revoche e rinunce

Il consuntivo annuale dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, **pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso, obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: spettacolodalvivo@pec.regione.lazio.it** entro e non oltre il **30 aprile 2026** per la prima annualità, **il 31 gennaio 2027** per la seconda annualità (2026) **ed il 31 gennaio 2028** per la terza annualità (2027), con le modalità che verranno indicate dall'Amministrazione.

Solo per i pagamenti la scadenza della presentazione della documentazione che ne attesta l'avvenuta esecuzione e che pertanto perfeziona la rendicontazione è fissata **improrogabilmente al 15 giugno 2026** per la prima annualità, **al 15 marzo 2027** per la seconda annualità (2026), **al 15 marzo 2028** per la terza annualità (2027).

La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute e pagate dal soggetto beneficiario del contributo, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma.

I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, conformi e quietanzate. **I titoli di spesa di importo superiore a € 500,00 devono essere corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento con mezzi tracciabili. Sono comunque escluse dal pagamento in contanti le spese per il personale rientranti nell'ambito di applicazione della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 commi 910 e seguenti.**

Saranno riconoscibili a rendiconto le spese sostenute (viaggio, vitto, alloggio) per la partecipazione dei titolari di residenza ad eventuali incontri a carattere interregionale organizzati dal MiC in collaborazione con le amministrazioni regionali aderenti all'Accordo interregionale triennale 2025-2027.

Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto secondo gli schemi di cui all'allegato E, suddivisi in base alle spese ammissibili di cui all'articolo 6 e nel rispetto dei massimali indicati; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi, gli altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit. Inoltre, dovrà mantenere il requisito relativo alla soglia minima del costo complessivo di progetto di cui all'articolo 6, pari ad € 35.000,00, pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso.

Il progetto attuato dovrà dimostrare il rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già erogato.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario.

Il contributo pubblico (statale e regionale) liquidabile a sostegno dei titolari delle Residenze, non potrà superare il deficit esposto in bilancio e, comunque, non potrà essere superiore all'80 per cento dei costi ammissibili del progetto regolarmente rendicontati. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre fonti private o pubbliche.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo, deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata comporterà la non riconoscibilità dei costi relativi alla parte del progetto variata.

Qualora le variazioni suddette comportino il venir meno dei requisiti richiesti negli articoli 5 e 6 del presente avviso, l'Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato con la eventuale revoca del contributo già concesso e conseguente recupero delle somme versate.

Fermo restando i limiti in precedenza indicati ed il mantenimento del requisito relativo alla soglia minima del costo complessivo di progetto, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 20%. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20%, fermo restando il rispetto delle percentuali massime di finanziamento in precedenza indicate. In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, o in caso di documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, l'Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca integrale del contributo concesso con il recupero delle somme eventualmente già versate.

L'Amministrazione procederà alla decadenza del beneficio annuale assegnato ed eventuale revoca del contributo già concesso anche nei casi:

- di mancata comunicazione dell'opzione di cui agli articoli 11 e 12;
- di mancata accettazione del contributo entro il termine indicato nella comunicazione prevista dagli articoli 11 e 12;
- più gravi di non ottemperanza degli obblighi di comunicazione ed informazione previsti dall'articolo 16;
- di esito negativo delle attività di monitoraggio, ispezione e controllo di cui all'articolo 17.

La decadenza e revoca disposte con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

La rinuncia al contributo annuale assegnato comporta i medesimi effetti della decadenza e revoca.

Considerata la condivisione dei progetti e dei contributi di Regione e MiC, l'Amministrazione potrà disporre la riduzione e la decadenza e revoca dei contributi, anche nel caso di analoghi provvedimenti disposti dal MiC.

Art. 16 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

I beneficiari dei contributi sono tenuti a:

a) riportare su tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale www.residenzeartistiche.it, del MIC/Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo insieme a quello della Regione Lazio (art. 20 L.R. n. 16 del 20 maggio 1996), completi di lettering;

b) popolare le pagine del portale nazionale delle residenze www.residenzeartistiche.it dedicate al progetto di residenza di cui sono titolari;

c) collaborare attivamente, raccogliere e fornire tutte le informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati dall'Amministrazione a seguito di specifici accordi che saranno realizzati in sede tecnica tra la Direzione Generale Spettacolo del MiC e il Coordinamento tecnico interregionale in materia di spettacolo, in applicazione di quanto previsto nell'Accordo di Programma triennale 2025-2027 per la fase di verifica e monitoraggio del Progetto interregionale.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi più gravi, la revoca dello stesso.

I beneficiari sono altresì tenuti al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 comma da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124: "Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza".

Art. 17 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione.

In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade da contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 3 dell'Accordo di programma interregionale triennale 2025-2027, le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni aderenti all'Intesa ed il MiC.

Art. 18 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi della vigente normativa privacy, europea e nazionale, si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Le necessarie informazioni sul trattamento sono contenute nell'allegata informativa (Allegato G) prevista dall'articolo 13 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 19 Regime di aiuto

Ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo Annuale degli Interventi 2025, al capitolo 3 "Regime di aiuti" gli interventi di cui al presente avviso non costituiscono aiuti di stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Art. 20 Informazioni sul procedimento

La struttura responsabile del procedimento è la Direzione regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio Todini mtodini@regione.lazio.it

Informazioni sul presente avviso possono essere richieste alla Dott.ssa Alessandra Reggi e-mail: areggi@regione.lazio.it